

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-6588 del 14/12/2018 |
| Oggetto | Art.208 del Dlgs.152/2006 - LR.13/2015 - Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via dell'Industria n.33 - Proponente: Safetykleen Italia Spa - Autorizzazione unica (rinnovo e modifica) |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-6820 del 13/12/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | BARBARA VILLANI |

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art.208 del Dlgs.152/2006 – LR.13/2015 – Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via dell'Industria n.33 – Proponente: Safetykleen Italia Spa – AUTORIZZAZIONE UNICA (RINNOVO E MODIFICA)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l'articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Safetykleen Italia Spa, con sede legale a Milano, in Largo Donegani n.2, nell'impianto di Via dell'Industria 33 a San Cesario sul Panaro, fornisce ad aziende del comparto meccanico (officine, carrozzerie, ecc.) attrezzature per la pulizia di parti meccaniche in comodato d'uso. Il contratto con il cliente include servizi periodici che comprendono la manutenzione dell'attrezzatura, la fornitura del prodotto detergente/solvente pulito e il ritiro e la presa in carico del detergente/solvente esausto. La Ditta può inoltre effettuare il ritiro e stoccaggio di altre tipologie di rifiuti prodotti dalle medesime aziende (liquidi antigelo, oli esausti, ecc.);

l'impianto è censito al catasto del Comune di San Cesario sul Panaro al Foglio 6, mappale 185. Il progetto relativo alla realizzazione dello stesso è stato approvato con atto della Giunta della Regione Emilia Romagna n.4732 del 13/10/1992;

la gestione dell'impianto Safetykleen Italia Spa nella configurazione attuale è legittimata dall'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE SAC di Modena con determinazione n.DET-AMB-2018-5663 del 31/10/2018, che ha rinnovato e modificato i precedenti atti autorizzativi;

presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, che prevede, in particolare la messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

i rifiuti gestiti sono sia allo stato fisico solido e/o palabile, sia allo stato liquido.

Considerato che:

in data 10/01/2018, la società Safetykleen Italia Spa ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con PGMO/2018/436, per ottenere il rinnovo, senza modifiche, dell'autorizzazione dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel proprio impianto localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via dell'Industria n.33;

la Conferenza di Servizi si è riunita il giorno 29/03/2018 ed ha comunicato al proponente la necessità di integrare la documentazione;

il proponente ha quindi presentato alcuni chiarimenti in data 08/05/2018 (PGMO/2018/9388);

con determinazione di proroga DET-AMB-2018-3352 del 02/07/2018, come previsto dall'art.208, co.12 Dlgs.152/2006, è stata concessa alla società proponente la possibilità di continuare ad esercire l'attività in attesa del rinnovo dell'autorizzazione unica; la società ha quindi provveduto a estendere le garanzie finanziarie secondo le modalità indicate nella stessa determinazione;

con le integrazioni del 05/10/2018 e con le indicazioni fornite durante la riunione della Conferenza di Servizi del 23/10/2018, è proposta la modifica dell'elenco dei rifiuti in ingresso all'impianto e una nuova collocazione delle aree e degli stoccaggi;

la Conferenza si è riunita nuovamente il 20/09/2018 ed il 23/10/2018 e, a seguito della riunione conclusiva del 31/10/2018, si è provveduto al rilascio dell'autorizzazione unica con determinazione n.DET-AMB-2018-5663 del 31/10/2018, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività;

nei documenti allegati alla presente autorizzazione sono puntualmente riportate le valutazioni e le prescrizioni relative all'impianto;

la documentazione aggiornata che descrive l'impianto, sulla base della quale è stato possibile esprimere le valutazioni della Conferenza e, quindi, rilasciare la presente autorizzazione, sono elencati di seguito:

- DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA, COMPLETA DEI RELATIVI ALLEGATI – 08/01/2018
- DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ DELL'IMPIANTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE – 08/01/2018
- SCHEMA DI FLUSSO – SENZA DATA (PRESENTATO CON LE INTEGRAZIONI DEL 08/05/2018)
- RELAZIONE MOVIMENTAZIONE VALVOLE SAN CESARIO – SENZA DATA (PRESENTATO CON LE INTEGRAZIONI DEL 08/05/2018)
- TAV01 – PLANIMETRIA GENERALE – VERIFICHE CALCOLI URBANISTICI – AGO.16
- TAV02 – PIANTA, PROSPETTI – AGO.16
- TAV03 – PLANIMETRIA GENERALE – PLANIMETRIA SCHEMA FOGNARIO – APR.18
- RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ SPECIFICA – PGM0/2018/20314 DEL 04/10/2018

Considerato inoltre che

in data 22/11/2018, la società Safetykleen Italia Spa ha segnalato, con nota acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con PGM0/2018/24630, un possibile rifiuto contenuto nella prescrizione n. 24 dell'Allegato Rifiuti dell'autorizzazione n.DET-AMB-2018-5663 del 31/10/2018 del proprio impianto localizzato a San Cesario sul Panaro;

la prescrizione n.24 prevede che: *"I rifiuti in uscita dall'impianto successivamente alle operazioni R13 o D15 devono essere avviati ad operazioni di recupero effettivo (R3 per il solvente) o smaltimento (diverso da D15)";*

la ditta ha comunicato che:

- i rifiuti ritirati con causale D15 e inviati successivamente a smaltimento vengono avviati a smaltitore terzo con causale D15;
- i rifiuti ritirati con causale R13 e inviati successivamente a recupero vengono avviati a terzi con causale R2;
- all'interno della precedente Autorizzazione, n° 291 del 19/06/2008 non compare tale prescrizione;

per le ragioni sopraccitate, la ditta ha richiesto la modifica della prescrizione n.24 dell'Allegato Rifiuti, in modo tale da non essere limitata per l'avvio a smaltitore terzo, confermando che si avvarrà di fornitori regolarmente autorizzati alle varie operazioni;

la richiesta è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi, indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona, che non ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi;

sulla base dei lavori istruttori e del contributo del Servizio Territoriale Arpae Sezione di Modena con prot. 24945 del 29/11/2018, la Conferenza di Servizi non ha rilevato motivi ostativi alla richiesta di modifica della prescrizione n.24 dell'Allegato "Rifiuti", che viene così riformulata:

24. I rifiuti in uscita dall'impianto successivamente alle operazioni R13 o D15 devono essere inviati ad operazione di recupero effettivo (R2 per il solvente) o smaltimento.

gli allegati "Scarichi", "Rumore" e "Emissioni in atmosfera" non vengono modificati;

Stabilito che:

le garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti pericolosi e non pericolosi:

49,5 t x 250,00 €/t = 12.375,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 30.000,00 €;

Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D15 – Rifiuti pericolosi e non pericolosi:

38,4 t x 250,00 €/t = 9.600,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 30.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 60.000,00 €

in data 11/12/2018, la ditta Safetykleen Italia Spa ha presentato le garanzie finanziarie, così come previsto dalla Determina n. DET-AMB-2018-5663 del 31/10/2018, per un importo complessivo pari a 36.000,00 €, accettate con nota prot. 25961 del 13/12/2018;

le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 calcolati in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1;

Ritenuto quindi:

di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art.208 del D.lgs.152/06, nonché al rilascio dei titoli ambientali in materia di rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi, rumore.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, la Società Safetykleen Italia Spa, con sede legale a Milano, in Largo Donegani n.2, all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel proprio impianto localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via dell'Industria n.33, in continuità con la precedente autorizzazione unica (DET-AMB-2018-5663 del 31/10/2018) e a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto e nei documenti allegati;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|--|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269, della Parte Quinta del D.Lgs.152/06) |
| Rifiuti | Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06) |
| Scarichi | Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in fognatura (art.124 e 125 della Parte Terza del D.Lgs.152/06) |
| Rumore | Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995) |

3. di approvare i documenti "*Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera*", "*Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti*", "*Allegato scarichi – Regolamentazione degli scarichi idrici*", "*Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose*", allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. di dare atto che sono fatte salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti;
5. di stabilire che, nel **termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003; il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
6. di stabilire che la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
7. di disporre che, la determinazione rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 da ARPAE SAC di Modena con n.DET-AMB-2018-5663 del 31/10/2018, è da intendersi a tutti gli effetti decaduta dal momento dell'emanazione del presente atto;
8. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **scadenza dell'autorizzazione unica resta fissata al 31/10/2028** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
9. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di

- presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
- comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o nella ragione sociale;
- comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile dell'impianto);

11. di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni è ARPAE:

| Titolo ambientale | Autorità di controllo |
|---|-----------------------|
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del Dlgs.152/06) | ARPAE |
| Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 del D.lgs. 152/06) | |
| Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in fognatura (art.124 e 125 del Dlgs.152/06) | |
| Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995) | |

12. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
13. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|---------------------------------------|--|
| Aria | Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

A. PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art.268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico.

Spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione.

B. PARTE DESCRITTIVA

SAFETY KLEEN ITALIA SPA svolgente attività di stoccaggio solventi, intende chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti ubicati in comune di San Cesario sul Panaro, Via dell'Industria n.33.

Gli impianti sono attualmente autorizzati alle emissioni in atmosfera con la vigente Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del Dlgs.152/2006.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, il proponente non avanza proposte di modifica al sistema di emissioni esistente.

L'istanza è stata valutata dalla Conferenza di Servizi e durante il corso dell'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione richiesta.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Safetykleen Italia Spa è autorizzata ad esercire attività con emissioni in atmosfera in comune di San Cesario sul Panaro, Via dell'Industria n.33, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

| EMISSIONE N.1 TRAVASO SOLVENTI | | |
|---|------------------------------|----------|
| Portata massima..... | 3.000 | Nmc/h |
| Altezza minima del camino..... | 8 | m |
| Durata..... | 02 | h/giorno |
| Limiti massimi ammessi di inquinanti: | | |
| S.O.V. (espresse come C-organico totale)..... | 50 | mg/Nmc |
| Impianto di depurazione:..... | ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI | |

| EMISSIONE N.2 SFIATO SERBATOIO EER 110113 | | |
|---|-------------|---|
| Portata massima..... | ND | |
| Altezza minima del camino..... | 2,5 | m |
| Durata..... | occasionale | |

2. Le fasi di carico dei serbatoi della ragia devono essere dotati di sistemi di recupero dei vapori in modo da evitare lo sfiato di Sostanze Organiche Volatili in atmosfera.
3. Lo sfiato del serbatoio EER 110113* deve essere dotato di apposita valvola di chiusura, che permetta l'emissione unicamente durante il carico del serbatoio o come emergenza in caso di sovrappressione.
4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
5. La sostituzione del carbone attivo di cui all'Emissione n.1 (che deve essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

D.1. Guasti e anomalie

6. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo

analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore deve comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
7. Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.
 8. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate (via fax, posta elettronica certificata, ecc.) all'Autorità competente ed alla sezione provinciale di ARPAE nel cui territorio è insediato lo stabilimento, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

L'autorità competente, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, può procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

D.2. Prescrizioni tecniche emissioni in atmosfera

9. Le emissioni *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici* devono essere attrezzate e rese accessibili e campionabili, nel rispetto delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro; in particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI 10169- UNI EN 13284-1)

10. Le emissioni autorizzate devono essere numerate ed identificate univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.
11. I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
12. Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

13. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| Diametro (metri) | N° punti prelievo | Lato minore (metri) | No punti prelievo | |
| fino a 1 m | 1 punto | fino a 0,5m | 1 punto al centro del lato | |
| Da 1 a 2 m | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5 m a 1 m | 2 punti | al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1 m | 3 punti | |

14. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

D.3. Accessibilità dei punti di prelievo

15. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
16. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
17. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

| | |
|------------------------|--|
| Quota superiore a 5 m | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
| Quota superiore a 15 m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |

18. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

D.4. Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

19. I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
20. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.
21. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

D.5. Metodi di campionamento e misura

22. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:
- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM;
 - metodi normati e/o ufficiali;
 - altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
23. I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, possono inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri

metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

| Parametro/Inquinante | Metodi indicati |
|---|----------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI 10169 e UNI EN 13284-1 |
| Portata e Temperatura emissione | UNI 10169 |
| Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale) | UNI EN 12619 |

D.6. Autocontrolli

24. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la società richiedente è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per il punto di emissione n.1.
25. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata dell'autorizzazione.
26. La periodicità degli autocontrolli è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|---------------------------------------|--|
| Rifiuti | Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06) |

A. PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti*", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*", ha assegnato alla "*Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia*" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

B. PARTE DESCRITTIVA

Safety Kleen Italia S.p.A., con sede legale a Milano, Via Largo Donegani n.2, nell'impianto di Via dell'Industria n.33 a San Cesario s/P (MO) svolge attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da aziende del comparto meccanico.

In particolare fornisce alle aziende attrezzature per la pulizia di parti meccaniche in comodato d'uso e provvede alla manutenzione delle stesse, alla fornitura del detergente/solvente pulito ed al ritiro e presa in carico del detergente/solvente esausto.

Può inoltre effettuare il ritiro e stoccaggio di altre tipologie di rifiuto prodotte dalle medesime aziende (es. liquidi antigelo, oli esausti, ecc.).

I rifiuti gestiti sono sia allo stato fisico solido e/o palabile, sia allo stato liquido.

Lo stoccaggio dei rifiuti può essere effettuato in una delle seguenti strutture in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi:

- sulle **piattaforme 1, 2 e 3** dotate di pavimentazione impermeabile in cemento aventi una capacità pari a 12,8 mc cadauna con cordoli di contenimento e pozzetti ciechi per la raccolta degli eventuali sversamenti. Tali piattaforme sono collocate sul lato ovest dell'edificio, al coperto al di sotto di tettoia tamponata lateralmente. In tali strutture vengono staccati rifiuti liquidi e solidi in fusti/contenitori destinati allo smaltimento pertanto in modalità D15, per un quantitativo massimo complessivo pari a 38,4 tonnellate. Nella piattaforma più a sud, nel 2017 è stato installato un serbatoio di capacità pari a 12 mc adibito allo stoccaggio

del rifiuto pericoloso 110113* "Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose" costituito da soluzioni a base acquosa derivanti da operazioni di sgrassaggio;

- nel **locale infiammabili**, collocato all'interno dell'edificio B, dotato di pavimentazione in cemento impermeabile, cordolo di contenimento e pozzetto cieco per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali. Attraverso cordolo è realizzato un bacino di contenimento da 3,7 mc. In tale locale sono collocati rifiuti per lo più pericolosi sia liquidi che solidi che presentano caratteristiche di infiammabilità gestiti sia in modalità R13 che in modalità D15, per un quantitativo massimo istantaneo pari a 10 tonnellate corrispondenti a 11,1 mc;
- nel **serbatoio** posto nell'area cortiliva e destinato alla messa in riserva del rifiuto identificato con il codice europeo 140603* "Altri solventi e miscele di solventi". Tale serbatoio ha una capacità geometrica pari a 45 mc ed una capacità massima di stoccaggio pari a 40 mc, corrispondenti a 39,5 tonnellate ed è posto in adiacenza ad un altro serbatoio di analoghe caratteristiche utilizzato per il deposito del solvente pulito. Tali serbatoi sono dotati di bacino di contenimento in cemento di capacità pari a 90 mc.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza presentata il proponente richiede l'acquisizione del rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione; successivamente, con le integrazioni del 05/10/2018 e con le indicazioni fornite durante la riunione della Conferenza di Servizi del 23/10/2018, è proposta la modifica dell'elenco dei rifiuti in ingresso all'impianto e una nuova collocazione delle aree e degli stoccaggi, che prevede la seguente configurazione impiantistica:

- **Area 1 – serbatoio:** All'interno dell'Area 1 viene stoccato il rifiuto codice EER **140603***, derivante dai solventi SK, all'interno di un SERBATOIO di capacità massima di 45 m3. Il rifiuto è allo stato liquido. Operazione: Messa in riserva R13. Limite autorizzato: capacità massima geometrica 45 m3; capacità massima di stoccaggio 40 m3, pari a 39,5 Ton. I fusti vengono vuotati su una stazione di travaso e da questa il rifiuto confluisce nel serbatoio attraverso una pompa presente nel bacino di contenimento sottostante. Adiacente allo stesso vi è un altro serbatoio, di capacità massima di 45 m3, dove viene stoccato solvente pulito, SK 105 OB. Entrambi i serbatoi sono contenuti all'interno di un bacino di contenimento di dimensioni 108 m3.
- **Area 2:** All'interno di quest'Area viene stoccato il rifiuto codice EER 110113*, derivante dai detersivi SK, all'interno di un SERBATOIO di capacità massima 12,5 m3. Il rifiuto è allo stato liquido. Operazione: Deposito preliminare D15. I fusti vengono vuotati attraverso una pompa che fa confluire il rifiuto all'interno del serbatoio, a sua volta contenuto all'interno di un bacino di contenimento di dimensioni 14,50 m3.
- **Area 3:** adiacente all'Area 2, è adibita allo stoccaggio di RIFIUTI VARI individuati ai seguenti codici EER:

| Codice EER | Descrizione | Stato (//) |
|------------|--|------------|
| 06 13 02* | carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) | Solido |
| 08 01 11* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Fango |
| 08 01 19* | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Liquido |
| 08 01 20 | acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 | Liquido |
| 08 01 21* | residui di pittura o di sverniciatori | Liquido |

| | | |
|-----------|---|---------|
| 08 04 09* | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Fango |
| 13 02 08* | altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | Liquido |
| 15 01 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | Solido |
| 15 02 02* | assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | Solido |
| 16 01 07* | filtri dell'olio | Solido |
| 16 10 02 | rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 | Liquido |


Lo stoccaggio avviene in fusti chiusi di diverse dimensioni con capacità dai 50 ai 200lt. Operazione: Deposito preliminare D15. La capacità del bacino sottostante l'Area 3 è di 6,65 m3.

- **Area 4 – Locale prodotti infiammabili:** All'interno di quest'Area viene stoccato il rifiuto con codice **EER 140603***, derivante dal diluente SK, infiammabile, stoccato all'interno di fusti da 25 litri. Operazione: Messa in riserva R13. La capacità del bacino sottostante l'Area 4 è di 4,26 m3.
Nel caso di perdite interne al locale di stoccaggio delle lattine, va tenuto presente che il pavimento di tale locale è costruito con pendenza verso il centro ove trovasi un pozzetto cieco della capacità di 0,5 m3, pari al rovesciamento e rottura di 20 lattine. Il pavimento è impermeabilizzato. Il solvente eventualmente versato viene raccolto manualmente.
- **Stazione di Travaso:** antistante l'Area 4, è il luogo di stazionamento dei furgoni per le operazioni di scarico dei fusti raccolti durante la giornata lavorativa. Il locale è costruito in cemento liscio, impermeabilizzato e, sotto il grigliato dove si effettuano quotidianamente le operazioni di vuotamento fusti, corre un canale di raccolta cieco della capacità di 10 m3. Qui vengono vuotati:
 - fusti di solvente esausto – rifiuto EER 140603 (di dimensioni 60 litri e 30 litri), che poi è stoccato in Area 1 attraverso una pompa presente all'interno del bacino di contenimento sottostante;
 - fusti di rifiuto base acqua EER 110113 (di dimensioni 100 litri), i quali sono pompati all'interno del serbatoio presente in Area 2.

In quest'Area avviene anche la preparazione dei fusti di prodotto pulito.

I fusti contenenti rifiuto diverso da 140603* e 110113* sono poi trasportati in Area 3.

- **Area 5:** All'interno di quest'area vengono stoccati rifiuti prodotti dall'attività Safetykleen all'interno di un cassone scarrabile che viene conferito ad aziende regolarmente autorizzate per lo smaltimento.



L'istanza è stata valutata dalla Conferenza di Servizi e durante il corso dell'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rinnovo con modifica dell'autorizzazione unica richiesta.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La società Safetykleen Italia Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi urbani e speciali nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Presso l'impianto è possibile effettuare le seguenti operazioni di recupero (Rif. Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06):

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

2. Il **quantitativo massimo complessivo** di rifiuti stoccabile istantaneamente presso lo stabilimento (messa in riserva e deposito preliminare) è fissato in **87,9 tonnellate**.
3. Il **quantitativo massimo complessivo di rifiuti pericolosi** stoccabile istantaneamente (messa in riserva e deposito preliminare) è fissato in **49,5 tonnellate**.
4. I quantitativi autorizzati nei singoli locali e strutture, nel rispetto del limite quantitativo di rifiuti di cui sopra, è fissato in:

| Locale/ Struttura | Operazioni | Q max istantaneo | |
|-------------------|------------|------------------|-------------|
| | | t | mc |
| Area 1 | R13 | 39,5 | 40 |
| Area 2 | D15 | 12,5 | 12,5 |
| Area 3 | D15 | 25,9 | 25,9 |
| Area 4 | R13 | 10,0 | 11,1 |
| Totale | | 87,9 | 89,5 |

5. Presso l'AREA 1 è ammessa la messa in riserva R13 dei seguenti rifiuti:

| Codice EER | Descrizione | Stato |
|------------|--------------------------------------|---------|
| 14 06 03* | altri solventi e miscele di solventi | Liquido |

6. Presso l'AREA 2 è ammesso il deposito preliminare D15 dei seguenti rifiuti:

| Codice EER | Descrizione | Stato |
|------------|---|---------|
| 11 01 13* | rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose | Liquido |

7. Presso l'AREA 3 è ammesso il deposito preliminare D15 dei seguenti rifiuti:

| Codice EER | Descrizione | Stato |
|------------|---|---------|
| 06 13 02* | carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) | Solido |
| 08 01 11* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Fango |
| 08 01 19* | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Liquido |
| 08 01 20 | acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 | Liquido |
| 08 01 21* | residui di pittura o di sverniciatori | Liquido |
| 08 04 09* | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Fango |
| 13 02 08* | altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | Liquido |
| 15 01 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | Solido |
| 15 02 02* | assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | Solido |
| 16 01 07* | filtri dell'olio | Solido |
| 16 10 02 | rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 | Liquido |

8. Presso l'AREA 4 – **Locale prodotti infiammabili** è ammesso il deposito preliminare **D15** dei seguenti rifiuti:

| Codice EER | Descrizione | Stato |
|-------------------|---|----------------|
| 14 06 03* | altri solventi e miscele di solventi | Liquido |

9. Per i rifiuti speciali non pericolosi che hanno un corrispondente codice EER europeo pericoloso (codice specchio) deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo la certificazione analitica attestante la non pericolosità degli stessi.
10. Le aree di stoccaggio devono essere identificate con l'apposizione di cartellonistica: per ogni area devono essere individuate le operazioni ammesse (R13 o D15) e i codici di rifiuti ammessi allo stoccaggio. Tutti i rifiuti in stoccaggio devono essere contrassegnati da relativo codice EER.
11. Le etichettature dei rifiuti, oltre al codice identificativo EER, devono riportare anche tutte le indicazioni relative all'identificazione ed etichettatura previste dai regolamenti vigenti in materia di pericolosità e norme di sicurezza.
12. Ogni contenitore deve riportare una etichetta che ne definisca la capacità.
13. I rifiuti allo stato liquido devono essere stoccati in appositi contenitori di materiale compatibile con la sostanza contenuta, all'interno di un bacino di contenimento con capacità del medesimo contenitore se si tratta di un unico contenitore; capacità di almeno il 30% del volume totale di tutti i contenitori se si tratta di più contenitori e in ogni caso non inferiore a quella del contenitore con maggiore capacità aumentata del 10%.
14. Per le aree dove lo stoccaggio dei rifiuti avviene in fusti o cisternette, lo stesso deve essere condotto in modo da non superare i 3 piani e organizzato in modo da prevedere appositi spazi tali da consentire la verifica di eventuali perdite.
15. Lo stoccaggio deve essere effettuato in modo da evitare esalazioni pericolose e moleste, spandimenti, dispersioni in atmosfera e comunque pericolo per la salute e per l'ambiente utilizzando idonei contenitori.
16. I rifiuti potenzialmente infiammabili non possono essere stoccati al di fuori del "locale infiammabili".
17. I fusti di rifiuti devono essere conferiti ed accettati integri, sigillati ed etichettati a norma di legge.
18. La movimentazione dei fusti deve essere effettuata con particolare cura, in modo da evitare danneggiamenti o rotture.
19. Eventuali fusti o contenitori danneggiati devono essere scaricati e movimentati da personale qualificato ed in condizioni di sicurezza; se necessario, i mezzi di trasporto ed i piazzali devono essere bonificati.
20. Con periodicità mensile deve essere effettuata la verifica della integrità dei bacini di contenimento dei serbatoi fuori terra (area 1) e delle vasche interrate con funzione di bacino di contenimento (area 2, 3, 4 e stazione di travaso). L'esito di tale verifica deve essere riportato su apposito registro provvisto di fogli numerati, vidimato da Arpa - Distretto Area Centro, con indicata la data della verifica e sottoscritto dal responsabile di stabilimento. Copia del registro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
21. Devono essere previste la manutenzione e, dove necessario, l'immediato ripristino della integrità:
- a) della pavimentazione esterna, qualora le condizioni lo rendano necessario;

- b) dei bacini di contenimento, in caso le verifiche di cui alla prescrizione precedente indicassero possibili punti di usura .
22. Eventuali sversamenti di liquidi nei bacini nelle vasche interrato e nel pozzetto cieco dell'area devono essere smaltiti come rifiuti.
 23. Presso l'impianto deve essere sempre presente idoneo materiale assorbente da utilizzare in caso di eventuali sversamenti.
 24. I rifiuti in uscita dall'impianto successivamente alle operazioni R13 o D15 devono essere avviati ad operazioni di recupero effettivo (R2 per il solvente) o smaltimento.
 25. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, deve essere immediatamente informata ARPAE (SAC e Distretto Area Centro) dell'accaduto e adottate le misure per limitarne le conseguenze ambientali.
 26. Qualora predisposta, la procedura per le emergenze deve essere trasmessa ad Arpae Distretto area Centro.
 27. Per quanto riguarda il monitoraggio che l'azienda deve effettuare al fine verificare giornalmente il limite di stoccaggio dei rifiuti pericolosi al di sotto del limite autorizzato di 49,5 tonnellate, i cui dati devono essere inviati annualmente entro il 30/04 ad ARPAE Distretto area Centro, i report devono essere accompagnati da apposita legenda e sintetica relazione che renda facilmente e immediatamente comprensibile la lettura dei dati forniti.
 28. Le operazioni di smaltimento devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna; sono fatte salve eventuali disposizioni emanate in attuazione degli articoli 127, 128 e 130 della L.R. 3/99.
 29. La saracinesca di scarico del bacino di contenimento dei serbatoi deve rimanere chiusa, salvo che per il tempo strettamente necessario a effettuare lo scarico periodico delle acque meteoriche.
 30. La saracinesca di scarico del bacino di contenimento dei serbatoi deve rimanere chiusa durante le operazioni di carico e scarico.
 31. Le vasche di separazione oli devono essere controllate con cadenza settimanale, provvedendo alle operazioni di recupero degli eventuali rifiuti liquidi presenti.
 32. Le operazioni inerenti l'apertura delle saracinesche della zona serbatoi per lo scarico periodico delle acque meteoriche e le attività di controllo settimanale delle vasche di separazione oli devono essere puntualmente riportate su uno specifico registro da mantenere presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo.
 33. Qualora si verificano sversamenti accidentali, deve essere immediatamente effettuato il lavaggio delle superfici ed il recupero degli oli dalle vasche di disoleazione.
 34. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'ARPAE di Modena, al Comune di San Cesario s/P ed al gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 35. Il Piano di Ripristino dell'area, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta a ARPAE e al Comune di Modena. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|---------------------------------------|--|
| Scarichi idrici | Scarichi di acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura (Artt.124 e 125 del D.Lgs 152/06) |

A. PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta (DGR) n.1053/2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/1999 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'art.39 del D.Lgs 152/99, la Regione Emilia Romagna, con DGR n.286/2005, ha emanato la propria *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"*.

La parte terza del Dlgs.152/2006 *"Norme in materia ambientale"* ha abrogato e sostituito il D.Lgs.152/1999.

L'articolo 124, comma 1, Dlgs 152/06 prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la LR. n.5/2006, con la quale conferma la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06.

Con DGR n.1860/2006 vengono emesse le *"Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05"*.

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di *"Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"*.

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B. PARTE DESCRITTIVA

Safety Kleen Italia S.p.A., con sede legale a Milano, Via Largo Donegani, 2, nell'impianto di Via dell'Industria n.33 a San Cesario s/P (MO), svolge attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da aziende del comparto meccanico.

In particolare fornisce alle aziende attrezzature per la pulizia di parti meccaniche in comodato d'uso e provvede alla manutenzione delle stesse, alla fornitura del detergente/solvente pulito ed al ritiro e presa in carico del detergente/solvente esausto.

Può inoltre effettuare il ritiro e stoccaggio di altre tipologie di rifiuto prodotte dalle medesime aziende (es. liquidi antigelo, oli esausti, ecc.).

I rifiuti gestiti sono sia allo stato fisico solido e/o palabile, sia allo stato liquido.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- a. le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici, previo trattamento in fosse biologiche, sono convogliate nella rete delle acque nere della pubblica fognatura di Via dell'Industria;
- b. le acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sul piazzale di pertinenza confluiscono unitamente alle acque meteoriche raccolte nel bacino di contenimento dei serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del solvente esausto e del solvente pulito, ad un impianto dotato di sistema di separazione degli oli preliminarmente allo scarico nella pubblica fognatura di Via dell'Industria.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue di cui alla precedente lettera b. sono classificate come "acque reflue di dilavamento".

Le acque reflue di cui al punto a. sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, il proponente non avanza proposte di modifica al sistema di raccolta e trattamento esistente.

L'istanza di rinnovo è stata valutata dalla Conferenza di Servizi e durante il corso dell'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione richiesta, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate di seguito.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Safetykleen Italia S.p.A., con sede legale a Milano, via Largo Donegani n.2, per l'insediamento di San Cesario s/P (MO), Via dell'Industria n.33, è autorizzata a scaricare nella pubblica fognatura di Via dell'Industria le acque meteoriche raccolte nel bacino di contenimento dei serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del solvente esausto e del solvente pulito che si uniscono alle acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sul piazzale di pertinenza.
2. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs.152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
3. Deve essere predisposta una paratoia al termine della linea C, richiudibile nel caso in cui vi sia sversamento / contaminazione delle acque, che permetta di trattenere lo sversamento all'interno delle vasche (Linea C). I reflui raccolti in questo modo devono essere raccolti e smaltiti come rifiuti.
4. La manutenzione del filtro a coalescenza della linea C deve essere effettuata con cadenza almeno annuale.
5. Nel piazzale di pertinenza non devono essere stoccati e depositati materiali e/o rifiuti che possano dare origine a contaminazione delle acque meteoriche.
6. Per la collocazione di materiali imbrattati o contenenti residui di sostanze inquinanti nei piazzali di pertinenza dello stabilimento, devono essere individuate le aree soggette alla Delibera Regionale n.286/05, con i relativi sistemi di raccolta e trattamento delle acque, da autorizzare ai sensi del D.lgs. 152/06.

7. Compatibilmente con i deflussi del piazzale, le caditoie eventualmente presenti sotto i container o nei pressi dei fusti e delle cisterne di contenimento dei rifiuti devono essere chiuse.
8. I container, i fusti e le cisterne contenenti i rifiuti devono essere coperti e a perfetta tenuta, al fine di evitare l'uscita di qualsiasi materiale.
9. Al termine delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti, devono essere effettuate tutte le operazioni necessarie a garantire la perfetta pulizia delle aree.
10. Deve essere effettuata la pulizia e manutenzione ai pozzetti di ispezione, alle fosse biologiche, ai pozzetti degrassatori ed all'impianto di separazione degli idrocarburi, almeno una volta all'anno, al fine di garantire un adeguato deflusso dei reflui scaricati ed un idoneo pretrattamento degli stessi. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
11. Deve essere consegnata al Comune di San Cesario s/P e al gestore del Servizio Idrico Integrato, la seguente documentazione:
 - contratto di manutenzione del separatore di idrocarburi al servizio delle acque meteoriche dell'intero piazzale, stipulato con ditta specializzata ed abilitata;
 - se il periodo di validità del contratto è inferiore alla durata della presente autorizzazione, alla scadenza del contratto è necessario che l'intestatario provveda a richiederne il rinnovo, inviando il nuovo contratto di manutenzione ai suddetti Enti.
12. Al fine di verificare l'eventuale contaminazione delle acque dilavanti i piazzali, una volta all'anno, subito dopo un evento meteorico significativo deve essere effettuata una campagna analitica prelevando le acque meteoriche del piazzale dal pozzetto prelievi. Tali campioni devono essere analizzati utilizzando le metodiche ufficiali presso un laboratorio analisi qualificato, avendo cura di ricercare i parametri COD, solidi sospesi, oli minerali ed idrocarburi.
13. Gli esiti di detta campagna devono essere trasmessi ad ARPAE di Modena, al Comune di San Cesario s/P e al gestore del Servizio Idrico Integrato.
14. Ogni modifica quali/quantitativa dei reflui prodotti deve essere preventivamente autorizzata.
15. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui all'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
16. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, con conseguente diversa natura degli scarichi, necessita dell'acquisizione di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
17. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'ARPAE di Modena, al Comune di San Cesario s/P ed al gestore del servizio idrico di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|---------------------------------------|---|
| Rumore | Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995) |

A. PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art.4 della Legge n.447/1995 recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", la Legge regionale n. 15/2001 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n.45/2002 vengono varati i "*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la DGR n.673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR n.15/2001 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "*Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico*".

B. PARTE DESCRITTIVA

Safetykleen Italia S.p.A., con sede legale a Milano, Via Largo Donegani n.2, nell'impianto di Via dell'Industria n.33 a San Cesario s/P (MO), svolge attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da aziende del comparto meccanico. La Ditta fornisce alle aziende attrezzature per la pulizia di parti meccaniche in comodato d'uso e provvede alla manutenzione delle stesse, alla fornitura del detergente/solvente pulito ed al ritiro e presa in carico del detergente/solvente esausto. La Ditta può inoltre effettuare il ritiro e stoccaggio di altre tipologie di rifiuto prodotte dalle medesime aziende (es. liquidi antigelo, oli esausti, ecc.). I rifiuti gestiti sono sia allo stato fisico solido e/o palabile, sia allo stato liquido.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico datata maggio 2009, presentata dal richiedente ai sensi dell'art.8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dalle attrezzature utilizzate e dalle lavorazioni effettuate nell'impianto, consistenti in: svuotamento, lavaggio e riempimento fusti, riempimento/svuotamento serbatoi stoccaggio solvente, impianti di aspirazione vapori, pompe, attività di rigenerazione macchina per pulizia pezzi;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);

- la Ditta è inserita all'interno di una classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA;
- i ricettori più prossimi all'impianto sono ad una distanza compresa tra i 30 metri e 80 metri dal confine dell'attività;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziale in periodo diurno per i ricettori considerati.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, il proponente non avanza proposte di modifica all'impianto.

L'istanza è stata valutata dalla Conferenza di Servizi e durante il corso dell'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione richiesta.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il nulla osta ai fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Comune di San Cesario s/P (MO), via dell'Industria n.33 – Foglio 6, mappale 89/133, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Safetykleen Italia S.p.A., secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95 (maggio 2009).
2. Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
3. In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
4. Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella valutazione d'impatto acustico, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.